

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Pietro PANNELLA Presidente
" Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere
" Giovanni OLLA "
" Alfio FINOCCHIARO "
" Antonio CATALANO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino chiese al Presidente del Tribunale dell'Aquila un decreto ingiuntivo per l'importo di lire 9.118.849 con interesse del 22,50%, quale scoperto di conto corrente, a seguito del comunicato recesso, nei confronti di Ezio F., debitore e di Nita D., quale fideiussore del correntista.

Gli ingiunti proposero tempestiva opposizione con separati atti notificati il 16.7.1984 contestando l'illegittimità del recesso da parte dell'istituto di credito per mancanza di preavviso o in subordine la mancata prova del recapito del dichiarato recesso, nonché l'illegittimità del tasso degli interessi bancari. Si costituì l'istituto bancario, contestando l'infondatezza dell'opposizione, in quanto il recesso in un rapporto a tempo determinato è legittimo. Inoltre il recesso è stato tempestivamente inviato, nei termini contrattualmente previsti, al domicilio del debitore indicato nel contratto di conto corrente. Inoltre i tassi bancari calcolati sono quelli contrattualmente pattuiti. I giudici di primo grado, con sentenza emessa il 23.2.29 87, hanno ritenuto infondata la proposta opposizione. Su gravame dei soccombenti la Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza del 22.9.1989, oggetto del presente ricorso, ha confermata la decisione dei giudici di primo grado.

Secondo la decisione dei giudici di secondo grado non sussiste la denunciata irregolare costituzione dell'Istituto bancario, in quanto la procura speciale per il giudizio d'appello risulta rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello in data anteriore alla costituzione in giudizio della Cassa di risparmio. Nel merito, il recesso di un rapporto a tempo indeterminato comunicato con lettera raccomandata, è pienamente legittimo e non abbisogna ne' di una giusta causa ne' del consenso della controparte; inoltre la comunicazione è correttamente inviata all'indirizzo dichiarato in contratto e non modificato su indicazione scritta del correntista anche se diverso da quello anagrafico. Il saggio di interessi è stato convenuto per iscritto (art. 7 delle condizioni di contratto). Il fideiussore è solidalmente obbligato trattandosi di una fideiussione omnibus pienamente legittima nel nostro ordinamento. Avverso questa decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. Non si è costituito l'Istituto bancario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del proposto ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 83 co. 3 c.p.c., sotto un duplice profilo, da un lato, per aver dichiarato valida la procura rilasciata dall'appellato in atti diversi da quelli indicati nella norma, dall'altro per aver ritenuto l'anteriorità del rilascio sulla base delle semplici affermazioni della parte.

La censura non è fondata.

I ricorrenti ripropongono l'eccezione già disattesa dal giudice d'appello in ordine all'irregolare costituzione dell'appellante, senza tener conto, da un lato che la procura è stata rilasciata su uno degli atti previsti dal co. 3 dell'art. 83 c.p.c., quale l'atto di appello e dall'altro che dell'avvenuto rilascio della procura da parte del legale rappresentante

dell'istituto, con l'indicazione sia del difensore che del domiciliatario, si è data puntuale notizia nella comparsa di risposta.

Da questa situazione di fatto non contestata emerge sia la validità della rilasciata procura, successiva alla notifica dell'appello, sia l'antioriorità della stessa rispetto alla costituzione dell'appellato. La giurisprudenza di questa Corte inoltre ha già avuto modo di affermare che la procura alle liti rilasciata al convenuto o all'appellato non deve essere trascritta sulla copia destinata alla controparte che può controllarla con il deposito del fascicolo (Cass. 2.7.1988 n. 4412). E che ciò sia avvenuto risulta chiaramente dalla sentenza che, nel respingere l'eccezione degli appellanti, dichiara che il legale rappresentate dell'Istituto che ha sottoscritto la procura in calce all'atto di appello notificato era e ben poteva essere il Consigliere anziano. Con il secondo ed il terzo motivo della proposta impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto provata la comunicazione dell'avvenuto recesso senza la dimostrazione della ricezione, recesso peraltro non rispettoso del termine minimo di quindici giorni.

Anche questa censura non è fondata, sotto entrambi i profili. Ai sensi dal co. 3 dell'art. 1845 c.c. quando il contratto di apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto nel rispetto del termine minimo previsto dal contratto o dagli usi, o in mancanza di quello di quindici giorni. Ne consegue che merita conferma la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il co. 3 dell'art. 1845, concernente il recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, contiene uno esplicito rinvio alla volontà delle parti a proposito della durata del preavviso, e in tale spazio, lasciato alla privata autonomia, non trova alcun ostacolo logico o giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operatività immediata del recesso comunicato alla controparte (Cass. 1.3.1973 n. 565), sicché il diritto al termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate con l'apertura di credito, previsto a favore del cliente nel caso di recesso della banca dal contratto in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale è disponibile e può quindi essere convenzionalmente derogato (Cass. 6.2.1975 n. 439). Nella specie infatti, come rilevano i giudici del merito con la clausola specificamente approvata per iscritto dell'art. 6 lett. c) il correntista riconobbe alla banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, anche con comunicazione verbale, mentre per il pagamento del dovuto il preavviso fu stabilito nel termine non inferiore ad un giorno regolarmente osservato. Quanto all'altro profilo, relativo alla comunicazione del recesso, i giudici del merito hanno correttamente rilevato che il cambiamento del domicilio anagrafico, operato dai coniugi, attuali ricorrenti e non comunicato per iscritto alla banca, in violazione dell'art. 2 della convenzione di conto corrente, non è opponibile alla medesima che correttamente ha comunicato il recesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al vecchio indirizzo.

Con il quarto motivo del proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuta valida e operante la fideiussione omnibus che ha portato l'apertura di credito da 4 a 7 milioni senza informare il fideiussore.

Anche questa censura non è fondata.

In primo luogo, come già questo collegio ha avuto modo di affermare, con decisione del 19.3.1993 n. 3291, sulla fideiussione in esame non è influente la sopravvenuta entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154 che ai sensi del co. 4 dell'art. 11 è operativa solo dopo il decorso di centoventi giorni dalla predetta entrata in vigore. Tale *jus superveniens* non opera rispetto a fideiussioni anteriori ancorché sia pendente la controversia alla stregua del principio secondo cui la norma sostanziale innovativa, in difetto di previsione di retroattività, è di immediata applicazione nei rapporti pregressi limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso, senza poter travolgere diritti già insorti nel vigore della legge precedente.

Inoltre in adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte può ribadirsi che la garanzia personale prestata in favore di un istituto di credito per tutte le operazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (cd. fideiussione omnibus) al pari della clausola con cui il garante dispensa l'istituto dall'onere di conseguire la specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 c.c.) devono ritenersi valide ed efficaci in considerazione della determinabilità per relationem dell'oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività creditizia sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore in ordine alla valutazione dell'opportunità dei finanziamenti in presenza di mutate situazioni economiche del debitore principale (Cass. 7.3.1984 n. 1572; 1.8.1987 n. 6665;

8.8.1988 n. 4871; 18.7.1989 n. 3362). Ed ancora l'operatività della garanzia fideiussoria o di quella della clausola di dispensa va esclusa solo quando la banca abbia agito con il proposito di recare pregiudizio ovvero quando non v'è comunanza di interessi tra debitore e fideiussore (Cass. 20.7.1989 nn. 3386 e 3387), nella specie da escludersi trattandosi di coniugi conviventi. Con il quinto ed ultimo motivo si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto legittima la clausola standardizzata dei contratti di conto corrente bancario secondo cui sarebbero dovuti dal correntista interessi convenzionali nella misura usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza con riferimento alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. Anche quest'ultima censura non è fondata.

Com'è giurisprudenza di questa Corte l'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 ult. co. c.c., per la pattuizione di un saggio di interessi in misura superiore a quella legale risulta regolarmente convenuto per iscritto anche se la relativa determinazione è rinviata alle condizioni usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, in quanto il predetto obbligo non comporta che il documento negoziale debba necessariamente indicare in cifre il tasso di interesse. Infatti, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto dev'essere determinato o determinabile, il detto obbligo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse, ancorché ciò avvenga per relationem, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento stesso, come quando, in un contratto di conto corrente bancario si faccia riferimento al predetto fine, "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", giacché tali condizioni vengono fissate su scala nazionale con accordi di cartello, per modo che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevoli riscontro, non influenzabili dalla singola banca, ed applicabili anche durante la mora debendi (Cass.22.6.1985 n. 3760; 14.2.1984 n. 1112).

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso non può che essere respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione della banca convenuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma addì 11.5.1993 nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Depositata il 23.11.1993